

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DI ASSICURAZIONE DENOMINATO: "POLIZZA DI ASSICURAZIONE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146.

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" relativa alle somme che l'assicurato sia civilmente obbligato a pagare a titolo di responsabilità civile per atti illeciti commessi da dipendenti o amministratori della pubblica amministrazione contraente commessi nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per atti illeciti compiuti da suoi dipendenti o amministratori commessi nell'esercizio delle loro funzioni
- ✓ Atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da dipendenti o amministratori del contraente, laddove vi sia una differenza attiva tra l'ammontare pagato dal contraente e l'ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico dei dipendenti o amministratori autori del fatto
- ✓ Pregiudizio economico in conseguenza di azioni dirette della Corte dei Conti per danni erariali
- ✓ Perdite derivanti da interruzione o sospensione di attività di Terzi
- ✓ Perdite patrimoniali connesse all'attività di assunzione e gestione del personale



Che cosa non è assicurato?

Perdite patrimoniali connesse a:

- ✗ Smarrimento, deterioramento, distruzione, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore
- ✗ Danni materiali
- ✗ Attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o controllo
- ✗ Responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato
- ✗ Stipulazione, rinnovo, proroga e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonchè controversie derivanti dalla mancata ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi
- ✗ Atti dolosi
- ✗ Inquinamento ambientale
- ✗ Multe, ammende o sanzioni
- ✗ Possesso, custodia o uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli
- ✗ Investimenti di Enti Pubblici finalizzati alla ripianazione dei deficit finanziari
- ✗ Fatti o circostanze pregresse già note all'assicurato/ contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza
- ✗ Danni a cose e lesioni a persone
- ✗ Danni connessi
- ✗ Sanzioni Internazionali (OFAC)

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato
- Richieste di risarcimento avanzate al di fuori del periodo di durata della polizza e/o derivanti da atti posti in essere prima del periodo di retroattività.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia la garanzia è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

In caso di sinistro l'assicurato/contraente deve darne avviso scritto all'assicuratore anche a mezzo telex o telefax agli assicuratori o al broker entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione non è stipulato con la formula del tacito rinnovo: la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n.

2530954. Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225